

## STUDIO LEGALE CAMPAGNI

59100 PRATO - VIA VALENTINI, 8/A - TEL. 0574.603488 - TEL. E FAX 0574.604045

50129 FIRENZE – Piazza Viesseux, n. 2

e-mail: [prato@studiocampagni.it](mailto:prato@studiocampagni.it)

Avv. FRANCO BRUNO CAMPAGNI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. ILARIA TORRACCHI  
Avv. LARA CONTI  
Dott. PIER VITTORIO CAMPAGNI

Avv. VINCENZO RAVONE  
Avv. GIANLUCA NICODEMO  
Dott. BERNARDO CUPIDI

Prato, 20.9.2021

Spett.le  
Ordine degli Ingegneri di Prato  
c.a. Presidente  
Ing. Patrizio Raffaello Puggelli  
[ordine.prato@ingpec.eu](mailto:ordine.prato@ingpec.eu)  
[segreteria@ordineingegneri.prato.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.prato.it)

**OGGETTO: ORDINE degli INGEGNERI di PRATO – RINNOVO del CONSIGLIO  
(Richiesta di parere legale *pro veritate*)**

### PREMESSA e QUESITO:

Gentile Presidente, on.li Consiglieri,

Ci viene richiesto un parere *pro veritate* sugli effetti del contenzioso promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma nei confronti del Ministero della Giustizia (Tar Lazio, Sez. I, RG 4846/2021), con riferimento alle operazioni elettorali di rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Prato, indette con Vs. delibera di Consiglio 6.9.2021.

### DOCUMENTAZIONE FORNITA:

Ci è stata fornita la documentazione di seguito indicata:

1. Ricorso al TAR Lazio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma;
2. Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, 9.9.2021 n. 4846/2021;
3. Ricorso in appello cautelare al CdS dell'Avvocatura dello Stato 14.09.2021;
4. Decreto Consiglio Stato, Sez. IV, 16.09.2021 n. 5038;
5. Corrispondenza con il Consiglio Nazionale Ingegneri.

### NORMATIVA di RIFERIMENTO:

Rilevano le seguenti norme di legge e regolamentari:

1. L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (in vigore dal: 27.6.2003), di riforma dell'art. 51 Cost.;
2. D.P.R. n. 169/2005 (recante il “*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*”);

3. Regolamento integrativo 3.2.2021, prot. n. 3677, approvato dal Ministero di Giustizia (*“Regolamento recante procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”*);
4. D. Lgs. 11.4.2006, n° 198 (c.d. *“Codice delle pari opportunità”*)

**FATTI:**

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con ricorso 1.4.2021 impugnava dinanzi al Tar Lazio il Regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia 3.2.2021 (prot. n. 3677), recante *“procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”*, nonché *“<<tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti>>”*.

Il ricorso, proposto contro il Ministero di Grazia e Giustizia, **veniva notificato al Consiglio Nazionale Ingegneri**, quale soggetto **controinteressato**.

**In fatto**, l’Ordine di Roma deduceva che: **a)** in più occasioni il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva infruttuosamente posto all’attenzione del Ministero di Giustizia e del Parlamento il problema della incompatibilità costituzionale del d.P.R. n. 169/2005 (*“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”*) rispetto al principio di pari opportunità espresso dall’art. 51 Cost.; **b)** neppure il Regolamento integrativo 3.2.2021 prot. n. 3677 approvato dal Ministero di Giustizia (*“Regolamento recante procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”*) recava alcuna specifica previsione finalizzata ad assicurare il rispetto del principio costituzionale di pari opportunità e ad incentivare l’uguaglianza di genere all’interno degli organi di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri; **c)** era imminente il rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri.

**In diritto**, l’Ordine di Roma eccepiva:

- 1) **SUSSISTENZA DELL’INTERESSE AD AGIRE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA**. L’Organo territoriale, in quanto rappresentativo degli interessi della categoria, è legittimato a proporre il ricorso.

- 2) **VIOLAZIONE del PRINCIPIO della PARITÀ di GENERE ex ART. 51 COST.** La procedura di elezione dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri è disciplinata dall'art. 2, d.P.R. n. 169/2005. La Corte costituzionale con sentenza n. 4/2010 ha riconosciuto che *“nello spirito (...) dell'articolo 3, secondo comma, cost., la previsione di misure specifiche in favore del riequilibrio nella rappresentanza politica di genere trova la sua ragion d'essere in quanto concorre «a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale».* il D.Lgs. n. 198/2006, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ha sancito che *“la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi”* (art. 1, comma 2) e che *“l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”.* E' (sarebbe) evidente che il Regolamento elettorale approvato dal Ministro di Giustizia il 3.2.2021 non prevede alcun meccanismo di contrasto alla discriminazione di genere e di promozione della pari opportunità e, pertanto, si pone in insanabile antinomia con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione e con i principi generali in tema di pari opportunità di genere, sanciti dal D.Lgs. n. 198/2006. Il Cons. di Stato, Sez. III, ordinanza 18.12.2020 n. 7323 ha già sancito l'illegittimità del Regolamento elettorale dei consigli territoriali dei Dottori Commercialisti,
- 3) **IN VIA SUBORDINATA: RILEVANZA e non MANIFESTA INFONDATEZZA della QUESTIONE di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE degli ARTT. 2 e 3, D.P.R. N. 169/2005 in RELAZIONE agli ARTT. 3 e 5 della COSTITUZIONE.** Nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere legittimo il Regolamento elettorale del 3.2.2021 per la sua conformità alla disciplina legislativa primaria di cui costituisce applicazione, ossia il d.P.R. 169/2005, si dovrebbe comunque giungere al suo annullamento in ragione della evidente illegittimità costituzionale di quest'ultima normativa per violazione degli art. 3 e 51 Cost..

\* \* \* \*

Radicato il giudizio (Tar. Lazio, Sez. I, RG 4846/2021), il Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza cautelare 8.9.2021, n° 4846 **sospendeva l'efficacia “degli atti impugnati”** (in realtà, il solo Regolamento 3.2.2021, n° 3677, recante la *“procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”*).

Si legge in motivazione:

*<<Ritenuto - attesa la necessità di approfondire nel merito le questioni, anche di legittimità costituzionale, prospettate nel ricorso e tenuto conto della rilevanza del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, relativo allo svolgimento delle elezioni secondo modalità discriminatorie e non rispettose dei principi costituzionali in materia di parità di genere - di sospendere l'efficacia degli atti impugnati>>.*

Il Ministero della Giustizia proponeva appello avverso l'ordinanza cautelare (anche nei confronti del CNI, che si era costituito nel giudizio di merito a ministero dell'Avv. Massimo Luciani, le cui difese non conosciamo), deducendo **in fatto**:

- a) il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, (CNI) con nota 22.6.2021 (prot. n. 5061), aveva chiesto al Ministero della Giustizia *“opportuni chiarimenti, individuando possibilmente un'unica data di svolgimento delle elezioni dei Consigli già scaduti o in scadenza sino al 6 ottobre 2021, e quindi entro il mese di ottobre 2021”*. In particolare, il CNI, dopo aver rilevato che *“risulta attualmente pendente avanti al Tribunale amministrativo per il Lazio il giudizio promosso dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma avverso il Regolamento adottato dallo scrivente Consiglio, volto a censurare l'assenza di previsioni atte a garantire un'adeguata rappresentanza di genere e la parità di accesso alle cariche elettive, costituzionalmente tutelate ex articolo 51 della Costituzione”*, aveva chiesto al Ministero della Giustizia di valutare *“l'opportunità di un differimento della data di svolgimento delle elezioni anzidette all'esito della decisione, e di conseguenza quelle del Consiglio Nazionale, per scongiurare il rischio di un possibile annullamento delle operazioni effettuate in applicazione di regole successivamente giudicate illegittime e il conseguente avvio di un contenzioso”*;
- b) il Ministero della Giustizia aveva riscontrato la richiesta del CNI con nota 22.7.2021 prot. n. 151709, rilevando che *“con riferimento alle paventate ripercussioni sulle imminenti competizioni elettorali determinate dalla pendenza del contenzioso amministrativo avente ad oggetto la asserita illegittimità per contrasto con l'art. 51 Cost. sia del regolamento sulla modalità di voto telematica, sia del regolamento di cui al D.P.R. n. 169/2005, giova evidenziare **che il tema della parità di genere è di per sé evidentemente estraneo alla disciplina sulle modalità operative del voto e comunque non idoneo a giustificare un ulteriore differimento della data delle elezioni, ormai improcrastinabili. Alla luce delle considerazioni che precedono considerata che larga maggioranza dei Consigli territoriali è scaduta o ben prossima alla scadenza, sentito il sig. Capo di Gabinetto e tenuto conto delle indicazioni da questi ricevute con nota prot. DAG n. 1502663. E del 20 luglio 2021, si invita pertanto, codesto Consiglio nazionale e, per il suo tramite, tutti i consigli territoriali, a completare senza indugio ogni attività propedeutica allo svolgimento della tornata***

*elettorale con modalità telematica ovvero in presenza, al fine di rimuovere entro il mese di ottobre 2021 la patologica situazione di stallo nel rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali e nazionale degli ingegneri”;*

- c) il CNI con circolare 28.7.2021 n.768/XIX aveva pertanto indicato “*la data del 16.9.2021 quale termine ultimo per l’adozione della corrispondente deliberazione da parte del Consiglio Provinciale. Ciò al fine di consentire il rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali entro il mese di ottobre, come espressamente richiesto dalla Nota del Ministero della Giustizia n. 051709 del 22/7/2021, allegata alla circolare di questo Consiglio n. 766 del 23/7/2021*”. Il CNI aveva altresì precisato che “*quanto suggerito dalla Nota del Ministero citata innanzi, in ordine all’osservanza, in via di prassi, dei principi sulla parità di genere sanciti dall’articolo 21, comma 5, seconda parte, del novellato D.Lgs. n. 139/2005 ai fini della formazione delle liste elettorali, non sembra potersi recepire in concreto, non solo a causa dei tempi ristretti concessi, ma anche perché trattasi di richiamo a fonti normative specificamente concernenti un diverso ordine professionale, disciplinato peraltro da altrettanto diverse disposizioni elettorali*”;
- d) con successiva circolare Circ.CNI 770/XIX Sess./2021 del 3.8.2021, il CNI aveva ulteriormente scandito “*le tempistiche e agli adempimenti connessi allo svolgimento delle prossime elezioni di rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri*”, ribadendo che “*al fine di consentire il rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali entro il prossimo mese di ottobre, come espressamente richiesto dalla Nota del 5 Ministero della Giustizia n. 0151709 del 22/7/2021, allegata alla circolare di questo Consiglio n.766 del 23/7/2021, l’adozione della deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio Provinciale dovrà avvenire entro il termine ultimo del 16 settembre 2021*” precisando altresì che “*scaduto detto termine, qualora i Consigli territoriali non abbiano provveduto autonomamente all’indizione delle elezioni, ovvero non abbiano deciso con nuova delibera di tornare ad avvalersi della procedura ordinaria secondo le regole stabilite dal d.P.R. n. 169/2005, questo Consiglio sarà chiamato a valutare l’opportunità di esercitare il proprio potere sostitutivo, per indire le elezioni in luogo del Consiglio*”.

**In diritto**, il Ministero appellante eccepiva:

- 1) **ILLOGICITÀ MANIFESTA dell’ordinanza – ASSENZA del FUMUS BONI IURIS e del PERICULUM in MORA**

L’elezione dei Consigli territoriali degli Ingegneri è regolata:

- a) dal d.P.R. n. 169 del 2005, recante “*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*”, che disciplina le elezioni degli “*ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli*

*assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli ingegneri*". Trattasi di regolamento governativo, **adottato in delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988, non** impugnato dalla controparte;

- b) dal regolamento impugnato, "*recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli ordini degli ingegneri*", approvato dal Ministero della Giustizia il 3 febbraio 2021: Detto regolamento è stato adottato "*in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176*" (recante "*misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*").

Il regolamento impugnato, pertanto, <<*non avrebbe potuto introdurre misure a tutela della pari opportunità di genere, se non, per l'appunto, violando l'art. 31 del d.l. n. 137 del 2020, che ha circoscritto in termini inequivocabili la potestas normativa del Consiglio Nazionale*>>.

**Non ricorre(rebbe) il lamentato contrasto con l'art. 51 Cost.**, perché il regolamento in materia di svolgimento in modalità telematica delle elezioni in regime di emergenza COVID 19 **non è(ra) la sede in cui disciplinare** il rispetto della norma costituzionale in materia di pari opportunità.

Per questi motivi, il Ministero chiedeva la riforma dell'ordinanza di sospensione, chiedendo l'adozione di un provvedimento monocratico interinale ex art. 56 c.p.a.-

Radicato il gravame (Cons. Stato, Sez. IV, Rg. n° 7937), il Presidente di Sezione con decreto 16.9.2021 n° 5038, **rigettava l'istanza monocratica**, fissando per il merito cautelare la Camera di Consiglio del **7.10.2021**.

Dalla motivazione emerge come il Presidente della IV<sup>a</sup> Sezione abbia ritenuto di non pronunciarsi prima della Camera di Consiglio del 7 ottobre, considerato che il Tar Lazio ha già sospeso (per quanto concerne l'Ordine di Roma) le elezioni del 16 settembre e che **l'udienza di merito in primo grado è fissata per il 20 ottobre** (dunque, mancherebbe il *periculum in mora*).

E' nostra opinione che il Consiglio di Stato, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre prossimo, **non** modificherà detta decisione, mancando solo 13 giorni alla discussione nel merito del ricorso dinanzi al TAR Lazio e, pertanto, con tutta probabilità l'ordinanza di sospensione dell'efficacia del regolamento potrà essere **confermata**.

\* \* \* \*

**Risposta al quesito.**

L'Ordine di Roma vuole soprassedere all'elezione del nuovo Consiglio, nonostante il *compulsum* dato dal Ministero e dal CNI, ritenendo che l'Organo che ne risulterebbe eletto sarebbe **illegittimo, perché non conforme al dettato dell'art. 51 Cost.-**

Il Ministero della Giustizia replica che il regolamento attuativo adottato ex art. 31 del DPR n° 137/2020 non è autonomamente impugnabile, né la sua sospensione risolverebbe la questione del rispetto delle pari opportunità nei Consigli professionali, dovendosi attendere un intervento legislativo in tal senso.

La questione è **già stata risolta** dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza 18.12.2020 n° 7323, resa nel giudizio promosso da una Dottoressa Commercialista avverso il regolamento elettorale dei Commercialisti (Rg. 9208/2020).

Posto quanto sopra, si osserva che il Consiglio di Stato ha, di fatto, **anticipato** i temi proposti dal Ministero della Giustizia con l'appello cautelare in esame.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che:

- A) *<<anzitutto, non può essere condivisa la tesi (esposta nell'ordinanza appellata) per cui il regolamento elettorale impugnato non potrebbe considerarsi illegittimo per diretto contrasto con l'art. 51 Cost., in difetto di una norma primaria in grado di individuare integrazioni del sistema elettorale che assicurino il rispetto del precetto costituzionale.*

*Una simile tesi, infatti, finisce per introdurre una sfera di insindacabilità dei regolamenti, pur in caso di acclarato contrasto con la disciplina di rango costituzionale, qualora tale disciplina non sia già passata per il filtro della legislazione ordinaria. Viene così implicitamente ripristinata la distinzione tra norme costituzionali precettive e norme costituzionali meramente programmatiche (le quali non sarebbero immediatamente precettive), ripudiata sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1956.*

*Inoltre, in base a tale tesi, si finisce per avallare l'applicazione alla fattispecie di una disciplina pur avendone rilevato l'illegittimità, addirittura per contrasto con la Costituzione: ma ciò contrasta con il proprium del sindacato del G.A., per la sua natura di sindacato di legittimità degli atti amministrativi senza esclusioni di categorie di atti o tipologie di vizi (artt. 103 e 113 Cost.).*

*B) è altresì errato sostenere l'impossibilità, nel caso di specie, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma primaria di settore (il d.lgs. 139/2005) per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., motivata con il fatto che essa non potrebbe che sfociare in una sentenza "additiva" della Corte costituzionale, che, tuttavia, non sarebbe ammessa ove siano possibili più soluzioni adeguatrici, la scelta tra le quali spetterebbe in via esclusiva alla discrezionalità del Legislatore.*

*Al riguardo si osserva infatti, che una simile motivazione sottende, ai fini della valutazione ad opera del giudice a quo circa la rimessione o meno alla Corte costituzionale di una questione di legittimità di una norma, l'introduzione, in aggiunta ai due parametri di tale valutazione previsti dalla legge (che la questione sia rilevante ai fini del decidere la controversia sottoposta al giudice a quo e che essa sia non manifestamente infondata), anche di un **terzo parametro**: quello del contenuto che la pronuncia della Corte costituzionale potrà assumere nel caso di specie. Si tratta, tuttavia, di un parametro non contemplato dalla legge e, pertanto, il suo inserimento nel processo motivazionale svolto dal T.A.R. nell'ordinanza gravata si mostra illegittimo e vizia l'ordinanza stessa.*

*C) In aggiunta, occorre rilevare che sembra ormai in via di superamento l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale che limita la possibilità della pronuncia di una sentenza additiva ai soli casi di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cd. ipotesi delle rime obbligate).*

Ma vi è di più. Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in esame, ha rilevato che **l'interesse pubblico ad eleggere un Consiglio dell'Ordine conforme al dettato costituzionale prevale sull'interesse al rinnovo degli Organi elettivi**, mediante l'ultimazione delle operazioni elettorali svolte secondo norme contrarie all'art. 51 Cost. (cosa di cui nessuno – neppure il Ministero della Giustizia – sembra dubitare).

Riportiamo, al riguardo, il passo decisivo dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n° 7323/2020:

*<<L'ipotesi del consolidamento di un esito elettorale, fondato su regole della cui illegittimità in parte qua nessuno sembra dubitare, appare arrecare un grave vulnus all'ordinamento, senza alcun beneficio per il pubblico interesse sotteso al procedimento elettorale de quo, che, anzi, sarebbe anch'esso vulnerato>>.*

A detta del Ministero (vd. appello cautelare nel giudizio Rg 7937/2021, pag. 9), il precedente sopra riportato non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto, a differenza del caso ivi esaminato,

<<nel caso in esame il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non è titolare di una potestà regolamentare generale in materia elettorale>>.

L'osservazione non ha pregio.

In particolare, l'interesse pubblico all'elezione di un Consiglio dell'Ordine **conforme al dettato costituzionale** (ed alla sua disciplina di attuazione, introdotta con D. Lgs. 198/2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna") appare **prevalente** sull'interesse alla puntuale sostituzione dei Consigli in scadenza.

D'altro canto, il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Dott. Armando Zambrano, con dichiarazione pubblicata sul Sole 24ore di oggi (vd. articolo "*Ingegneri: urne in forse dopo lo stop a Roma*") ha dichiarato che il CNI **non** procederà al commissariamento di quegli Ordini territoriali che, stante l'attuale incertezza normativa e giurisprudenziale, dovessero sospendere le operazioni elettorali sino alla definizione dei giudizi pendenti.

Sulla base di tali indicazioni, numerosi Consigli provinciali hanno differito le elezioni già indette: addirittura, qualche Consiglio (Macerata) ha **sospeso lo scrutinio dei voti già espressi dagli iscritti**.

#### CONCLUSIONI

Per le considerazioni che precedono, riteniamo che l'On.le Consiglio Provinciale in carica non possa sottrarsi all'onere di garantire l'elezione di un nuovo Organo in composizione tale, da rispettare il dettato costituzionale (art. 51 Cost.) ed il Codice delle pari opportunità (D. Lgs. 11.4.2006, n° 198).

La circostanza – legittimamente rilevata dal Ministero della Giustizia – che per rendere conforme la legge elettorale degli Ingegneri occorrerà un intervento legislativo (non avendo gli Ingegneri, a differenza dell'Ordine dei Commercialisti, un'autonoma potestà regolamentare) <<**non incide** sul primario interesse al rispetto delle leggi e della Costituzione>> (Cons. Stato, Sez. III, ord. n° 7323/2020, cit.).

Nelle more dell'adeguamento della "legge elettorale" degli Ingegneri l'attuale Consiglio non può che restare in carica in regime di *prorogatio*, secondo il disposto dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 luglio 2005, n° 169.

Allo stato, pertanto, riteniamo di consigliare a Codesto Ecc.mo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di **sospendere** (non *revocare*) le elezioni indette con delibera 6.9.2021, quanto meno sino alla pubblicazione della sentenza di merito a definizione del giudizio promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Roma dinanzi al TAR per il Lazio, Sez. I, Rg. 8592/2021 (udienza di discussione: **20 ottobre 2021**).

Detto giudicato sarà notificato all'Ordine di Prato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, quale soggetto controinteressato intimato nel giudizio al TAR Lazio di cui sopra (Rg. 8592/2021).

L'On.le Consiglio, in indirizzo, sarà tenuto a dare comunicazione della sospensione delle operazioni elettorali agli Iscritti, al CNI ed al Ministero, a mezzo racc.ta pec.

Riserviamo di integrare il suesteso parere alla luce degli sviluppi del contenzioso e delle emanande istruzioni del Ministero e/o del CNI.

Ritenendo di avere risposto al quesito proposto, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità e porgiamo

Cordiali saluti.

Avv. Franco Bruno Campagni

Avv. Vincenzo Ravone